

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1342-C

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana  
e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma  
il 13 settembre 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

*(V. Stampato n. 1342)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 2 aprile 1997*

*(V. Stampato Camera n. 3500)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 febbraio 1999*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Testo del disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con il governo australiano è già stato esaminato ed approvato dal Senato nella presente legislatura.

Poichè il suo *iter* si è prolungato alla Camera dei deputati per circa due anni si è resa necessaria una modifica volta a soppri-

mere l'onere per il 1997 e a garantire la copertura finanziaria fino al 2001.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo così modificato dall'altro ramo del Parlamento.

LAURICELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

23 febbraio 1999

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di  
nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato **in lire 1.600 milioni per l'anno 1997** e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, **per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998**, allo scopo parzialmente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, **per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Identico.*



